



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 106 Del 07-12-2012

OGGETTO:	RICORSO TAR PUGLIA RASO-MAGISTRALE C/ COMUNE: DETERMINAZIONI.
-----------------	--

L'anno **duemiladodici**, il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	A
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO (SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 125 del 07-12-2012:

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 07-12-012
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole , 07-12-012
DESIMINI VITO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che, con atto notificato il 13 novembre u.s. , i coniugi Raso Nicola e Magistrale Angelina, a mezzo del loro procuratore in giudizio, avv. Costantino Ventura, hanno proposto ricorso, dinanzi al TAR-PUGLIA -Sede di Bari, avverso l'occupazione temporanea e d'urgenza operata dal Comune di Sannicandro, di un fondo di loro proprietà, ricadente in zona D2.1, inserito nel Piano degli insediamenti produttivi artigianali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 3/10/2006, eseguita in data 28/1/2008, in forza del decreto dirigenziale n. 70 del 6.11.2007;

Che, in particolare, i suddetti comproprietari lamentano la mancata successiva adozione del decreto di espropriazione definitiva che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 22 bis del DPR 327/2001, avrebbe dovuto essere pronunciato entro e non oltre il 3/10/2011, ovvero entro il termine quinquennale dall'adozione della deliberazione di approvazione del Piano degli insediamenti produttivi artigianali;

Che venuta meno, pertanto, la validità del titolo dell'occupazione hanno richiesto la restituzione dell'immobile nello stato iniziale essendo, frattanto, intervenuto l'espianto degli alberi di ulivo coltivati su detto terreno, unitamente all'impianto aereo di irrigazione;

Che, in subordine, in caso di impossibilità alla restituzione, hanno richiesto la condanna per il Comune al risarcimento dei danni subiti per la sua privazione, in misura pari al valore venale dello stesso aumentato del 20%, in subordine del 10%, a norma dell'art. 42 bis DPR 327/2001, oltre al risarcimento dei danni patiti, per la privazione degli alberi, quantificati in €. 11.500,00;

Vista la nota, prot. 14023 del 6/12/2012, del Responsabile del servizio, ing. Domenico Satalino, con cui si contestano le affermazioni degli odierni ricorrenti, in primo luogo in ordine all'espianto degli alberi, chiarendo che i proprietari non hanno mai perso il possesso del bene, rimasto in loro possesso per tutto il tempo dell'occupazione, consistita, invero, in un atto meramente formale più che sostanziale, trattandosi di un'area non urbanizzata, *“essendo del tutto improbabile che l'Ente prima di completare l'appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione potesse avere interesse ad occuparla, se non per sporadici interventi di rilievo e tracciamento”* ;

Che con la richiamata nota il suddetto Responsabile del servizio ha rappresentato inoltre che in presenza di una istanza, giammai ritirata, da parte del sig. Raso, (giusta prot. n. 5641 del 19/4/2007), di assegnazione di un lotto nella stessa zona PIP artigianale, in forza di una norma regolamentare del PIP, che gli consentiva di esercitare il diritto di prelazione, il lotto non poteva essere stato assegnato a terzi, essendovi l'intenzione di riassegnarlo allo stesso;

Che, infine, ha precisato che, il Comune, con nota del 7/10/2008, prot. n. 12739, aveva comunicato a tutti i proprietari dei beni espropriati, compresi gli odierni ricorrenti, che gli stessi avrebbero potuto provvedere autonomamente ad espiantare, ovvero anche a reimpiantare gli alberi di loro proprietà, sicché, tutte le istanze risarcitorie a tal titolo avanzate vanno respinte;

Ritenuto, pertanto, di doversi costituire in giudizio per contrastare le avverse pretese e far valere gli interessi e le ragioni del Comune di Sannicandro di Bari, conferendo specifico incarico ad un legale di fiducia dell'Ente;

Dato atto che, in applicazione della sentenza la n.2730 dell'11 maggio 2012 del Consiglio di Stato, si è precisato che *“...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio, non richiede l'esperimento di una procedura selettiva,*

poiché il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata e che quindi, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica...”;

Visto, infine che, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore, (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 17550);

Visto il vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dai responsabili del servizio interessato e di ragioneria ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Giuseppe Cozzi, con studio in Bari al C.so Cavour , 31 .
2. Di dare atto che a seguito della abolizione della Tariffa Professionale il relativo compenso verrà determinato nel rispetto dei parametri introdotti con il D.M. 140/2012.
3. Di fornire specifico indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso, in mancanza di una nuova regolamentazione generale interna della materia, l'indicazione che ai suddetti fini, il compenso massimo riconoscibile al professionista, dovrà essere quantificato in €. 1.500,00, da prenotarsi sul cap. 510 epigrafato “Spese per liti, arbitraggi, transazioni”,
4. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 2 e 3.
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE

DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

